

ACCORDO ATTUATIVO PER SCAMBIO STUDENTI

Tra

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede in Milano, Italia, Largo Gemelli, 1 (di seguito indicata con Università Cattolica) rappresentata dal dott. Edilio Mazzoleni, Direttore Area Sviluppo Internazionale

E

La Tomsk State University, con sede a Tomsk, Russia (di seguito indicata con TSU) rappresentata dal Prorettore alla Didattica, Viktor Valentinovič Demina

PREMESSO

Che le Istituzioni hanno sottoscritto in data 5 luglio 2018 un memorandum di intesa e che l'art. 2 prevede iniziative di scambio studenti iscritti rispettivamente alle proprie Facoltà

si concorda quanto segue:

Articolo 1

Entrambe le Università offriranno tutte le opportunità possibili presso i rispettivi atenei agli studenti dell'altro ateneo perché possano iscriversi ai corsi di laurea come *exchange students*.

Articolo 2

Per ogni anno accademico Università Cattolica potrà inviare fino a 4 studenti presso la TSU per un semestre di scambio.

Articolo 3

In cambio Università Cattolica riceverà fino a 4 studenti dalla TSU per un semestre di scambio.

Articolo 4

Il numero di *exchange students* tra le due Università dovrà bilanciarsi se non nello stesso anno accademico almeno in un ciclo di tre anni accademici consecutivi, salvo diverso accordo scritto tra le due istituzioni.

Articolo 5

Gli studenti che vorranno essere selezionati per lo scambio nell'ambito di questo accordo dovranno rispondere ai requisiti di ammissione richiesti agli studenti dell'Università ospitante e dovranno:

- essere iscritti ad un corso di laurea presso la propria università (primo livello o secondo livello) e pagare le tasse d'iscrizione presso la medesima durante il periodo di studio che svolgeranno presso l'università ospitante;

- avere una buona media dei voti – minimo 24/30 per gli studenti di Università Cattolica e 4/5 per gli studenti di TSU, salvo diverso accordo scritto tra le due istituzioni;

Articolo 6

Gli *exchange students* selezionati non potranno conseguire una laurea presso l'Università ospitante durante il periodo di scambio.

Articolo 7

La durata massima del soggiorno degli studenti presso l'università ospitante sarà di sei mesi, salvo diverso accordo scritto tra le due istituzioni.

Articolo 8

Gli studenti selezionati secondo questo Accordo saranno esentati dal pagare le tasse d'iscrizione all'università ospitante (secondo l'Articolo 5), salvo diverso accordo scritto tra le due Istituzioni. L'Università ospitante potrà comunque richiedere il pagamento di tasse o corrispettivi sia agli studenti che all'università di appartenenza, d'intesa con la stessa, per la fruizione di specifici servizi.

Articolo 9

L'Università ospitante avrà il diritto di respingere qualsiasi domanda presentata dandone adeguata spiegazione all'altra istituzione, in caso di richiesta.

Articolo 10

Una volta immatricolati presso l'università ospitante, gli studenti che partecipano allo scambio saranno soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore presso la stessa e avranno gli stessi diritti e doveri degli studenti dell'Università ospitante.

Articolo 11

L'università ospitante si impegnerà per assistere gli studenti selezionati nel trovare un alloggio all'interno o all'esterno del campus, salvo diverso accordo scritto tra le due Università.

Articolo 12

Il costo dell'alloggio, trasporti, materiale didattico, assicurazione medico-sanitaria e tutte le altre necessità personali saranno a carico del singolo studente, salvo diverso accordo scritto tra le due istituzioni.

Articolo 13

Questo Accordo sarà efficace dal momento dell'ultima sottoscrizione per un periodo di tre anni e potrà essere tacitamente rinnovato di tre anni in tre anni se non disdetto da una delle due Istituzioni con un preavviso di sei mesi dalla scadenza.

Data: 27.08.18

Data: 11.07.18



Viktor Valentinovich Demina,
Prorettore alla Didattica

Dott. Edilio Mazzoleni,
Direttore Area Sviluppo Internazionale
UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE

TOMSK STATE UNIVERSITY

